Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 49-1032

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di MOMBALDONE (AT). Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Mombaldone, dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello Intercomunale con D.G.R. n.37-32037 in data 14.02.1984, successivamente modificato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 20 in data 30.06.2009, previo esame delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti preliminari, la Seconda Variante Strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale, interessante unicamente il proprio territorio comunale (il cui Progetto preliminare è stato approvato con DC 17 del 19.09.2003);

constatato che:
- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, con relazione in data 9.6.2011, rinviava, ai sensi del 13° comma, ovvero del 15° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico in argomento, adottata dal Comune di Mombaldone con deliberazione consiliare n. 20 in data 30.06.2009, affinchè fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica con nota n.23332/DB0817 in data 20.06.2011, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Mombaldone, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Mombaldone, con deliberazione consiliare n. 18 in data 5.9.2013, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 11 in data 10.04.2014, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con relazione in data 10.12.2014, si ritiene meritevole di approvazione la Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Mombaldone e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 20 in data 30.6.2009, n. 18 in data 5.9.2013 e n. 11 in data 10.4.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 10.12.2014, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta Variante e per la tutela del territorio;

preso atto della Certificazione a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di

Mombaldone in data 8.2.2010, attestante l'iter di formazione della Seconda Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;
vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

visti i pareri del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 30.5.2011 prot. n. 42866/DB14/21, in data 24.11.2014 prot. n. 61532/DB14/21 e in data 9.12.2014 prot. n. 250/A18140;

vista la documentazione relativa alla Seconda Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

vista la Legge Regionale 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 89 (Disposizioni transitorie);

considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Seconda Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente, riferite al solo Comune di Mombaldone, dovranno essere ulteriormente adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i.;

considerato inoltre che il procedimento di formazione e di approvazione delle previsioni urbanistiche generali in questione è stato avviato precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 25.3.2013 n. 3, ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e che pertanto la conclusione dell'iter di approvazione puo' ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dagli artt. 15 e 17 della suddetta L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i.;

preso atto infine dell'avvenuta pubblicazione dello Schema di Provvedimento, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., la Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Mombaldone, in Provincia di Asti e dal Comune stesso adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 20 in data 30.6.2009, n. 18 in data 5.9.2013 e n. 11 in data 10.4.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 10.12.2014, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonchè le

prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Mombaldone (AT), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Seconda Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Mombaldone, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 20 in data 30.6.2006, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

. Elab. Relazione illustrativa
. Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
. Elab.P/10 Norme di attuazione
. Elab.P/11 Tabelle di zona
. Elab. Relazione attività commerciali
. Tav. Planimetria sintetica del piano con fasce marginali dei comuni contermini in scala 1:25000
. Tav.P/1 Intero territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:5000
. Tav.P/2 Intero territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:5000
. Tav.P/3 Territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:2000
. Tav.P/4 Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:2000
. Tav.P/5 Territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:1000
. Tav.P/6 Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:1000
. Tav.P/6/A Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:1000
. Tav.P/7 Territorio comunale con vincoli storico-ambientali in scala 1:500
. Tav.P/8 Planimetria zona produttiva località La Motta con vincoli geomorfologici in scala 1:2000
. Tav.P/9 Planimetria zona produttiva località La Motta con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:2000
. Tav.E/1 Uso del suolo in atto-planimetria generale del territorio in scala 1:5000
. Tav.E/2 Territorio comunale insediamenti esistenti-zona concentrico in scala 1:1000
. Tav.1 Carta Geologica e Strutturale in scala 1:10000
. Tav.2 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
. Tav.3 Carta Geoidrologica in scala 1:10000
. Tav.4 Carta delle acclività in scala 1:10000
. Tav.5 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000
. Tav.6 Carta delle opere idrauliche in scala 1.7500
. Tav.7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
. Elab. Relazione Geologica
. Elab. Relazione geologica allegato 1 Studio idraulico del fondovalle del torrente Ovrano
. Elab. Relazione geologica allegato 2 elenco dissesti Avi
. Elab. Relazione geologica allegato 3 prescrizioni tecniche di carattere geologico ed edifici isolati compresi in classe III indifferenziata
. Elab. Relazione geologica integrazioni cartografiche di dettaglio
. Elab. Schede rilevamento frane schede SICOD Regione Piemonte
. Elab. Classificazione acustica definitiva del territorio comunale – Relazione descrittiva

. Tav.1A Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase II intero territorio in scala 1:10000
. Tav.1B Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase III intero territorio in scala 1:10000
. Tav.1C Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase IV intero territorio in scala 1:10000
. Tav.2A Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase II Concentrico in scala 1:2000
. Tav.2B Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase III Concentrico in scala 1:2000
. Tav.2C Classificazione acustica definitiva del territorio comunale Fase IV Concentrico in scala 1:2000;
Deliberazioni consiliari n. 18 in data 5.9.2013 e n. 11 in data 10.4.2014, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
. Elab. Relazione illustrativa
. Elab. Norme di attuazione
. Elab.P/11 Tabelle di zona
. Tav. Planimetria sintetica del piano con fasce marginali dei comuni contermini in scala 1:10000
. Tav.P/1 Intero territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:5000
. Tav.P/2 Intero territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:5000
. Tav.P/3 Territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:2000
. Tav.P/4 Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:2000
. Tav.P/5 Territorio comunale con vincoli geomorfologici in scala 1:1000
. Tav.P/6 Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:1000
. Tav.P/6/A Territorio comunale con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:1000
. Tav.P/7 Territorio comunale con vincoli storico-ambientali in scala 1:500
. Tav.P/8 Planimetria zona produttiva località la Motta con vincoli geomorfologici in scala 1:2000
. Tav.P/9 Planimetria zona produttiva località la Motta con vincoli ambientali, idrogeologici ed urbanistici in scala 1:2000
. Elab. Relazione Geologica revisione del quadro del dissesto
. Tav.2 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
. Tav.7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
. Elab. Verifica di compatibilità acustica- relazione descrittiva.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
Il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 18, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO "A"
ASTI, 10-12-2014

Comune di Mombaldone (AT)
Controdeduzioni alla VARIANTE STRUTTURALE GENERALE AL PRGCM
originariamente adottata: DC n.20 del 30.06.2009
successivamente modificata ai sensi del 13° comma ex art.15 della LR 56/77: DDCC n. 17 e 18 del 05.09.2013 e n.11 del 10.04.2014

.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'ex art.15 della LR 56/77 e smi

Disposizioni geologiche indicate dal Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico-area di Alessandria, Asti,Biella e Vercelli nei pareri di cui al prot. n. 61532/DB1421 datato 24.11.2014 (ns prot. 30363/DB08.25 del 25.11.2014) e al prot. n.250/A18140 datato 09.12.2014 (ns prot. 012/A16060 del 09.12.2014)

Alle Legenda della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, delle Tavole urbanistiche:P/1, P/2, in scala 1:5000, P/3, P/4 in scala 1:2000, P/5, P/6 in scala 1:1000, per un utilizzo corretto del piano, sono inserite le seguenti dizioni:
"*La classe 3b2 in dx al torrente Ovrano, è da intendersi estesa a tutto l'edificato distribuito lungo la strada a valle della stessa comprendendo anche gli edifici attualmente inclusi in classe II. Le parti inedificate estese al di fuori del nucleo edificato sono da intendersi in classe IIIa2 di fondovalle.*
Considerate le difformità di rappresentazione tra la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica e le Tavole urbanistiche, al fine di escludere errate interpretazioni dei perimetri delle diverse classi geologiche e dei dissesti, per l'uso del suolo e l'attuazione degli interventi edilizi occorre fare riferimento alle classi geologiche più restrittive tra quelle dei diversi elaborati".

All'art.45 delle NdA (pag.52) e alla Relazione Geologica Revisione del Quadro del Dissesto (pag.16) relativamente alla classe geologica IIIb2, dopo la frase:"non sono possibili interventi di nuova edificazione, ampliamento e/o ristrutturazione e modifica di destinazioni d'uso che comportino l'aumento del carico antropico" é aggiunto:
"*Completate le opere spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare mediante collaudo pubblico, che le stesse abbiano raggiunto l'0biettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate*".

Alle legenda delle Tavole urbanistiche:P/1, P/2, in scala 1:5000, P/3, P/4 in scala 1:2000, P/5, P/6 in scala 1:1000, per un utilizzo corretto del piano sono inserite le seguenti dizioni:
"*-La declaratoria della classe IIIb4 è quella riportata nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica ed é normata alle pagg.52/53 delle NdA e 17/18 della Relazione Geologica Revisione del Quadro del Dissesto. Ricadono del tutto o in parte in questa classe geologica caratterizzata da un grado di pericolosità geomorfologica molto elevato sia l'area produttiva D4-G 1.1 sia l'area residenziale CB-G1.1 .* "

Disposizioni urbanistiche

Al frontespizio del testo normativo sono inseriti i seguenti disposti:
"*Attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, alle nuove stalle di aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art. 27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo è opportuno che in sede di rilascio del permesso di costruire vengano definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria.*".

"*A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini abitativi, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.*
Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.
La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.
Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa.".

"*Come indicato anche all'art.41 delle NdA lungo le sponde dei corsi d'acqua:fiume Bormida, torrente Ovrano e rii minori, vigono le fasce di inedificabilità stabilite dalla perimetrazione e dalla normativa delle aree di pericolosità e rischio geologico (PAI) e quelle di cui al TU n. 503/1904.*".

Al comma 4 dell'art.43 il disposto é sostituito dal seguente:
"*Indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole del PRGCM la fascia di rispetto cimiteriale é normata dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, così come modificato dall'art.28 della Legge 166/2002 e dall'art.27 della LR 56/77 smi. Le riduzioni della fascia del rispetto cimiteriale sono unicamente quelle autorizzate dall'autorità sanitaria competente sino ad un limite di mt.50, assentibili solo per dare esecuzione ad un opera pubblica o all'attuazione di interventi urbanistici pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, e anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. A tale proposito si precisa che le Sentenze del Consiglio di Stato Sez V 27/08/1999 n. 1006 Cass. Pen. Sez.III n. 8553/1996, e n. 1185/2007 ritengono che siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo sanitario posto con Legge*

dello Stato e come tale operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi.".

Alle Legenda delle Tavole urbanistiche:P/1, P/2, in scala 1:5000, P/3, P/4 in scala 1:2000, P/5, P/6 in scala 1:1000, é inserito il seguente disposto:
"Indipendentemente da quanto rappresentato in cartografia, la fascia di rispetto cimiteriale da osservare è quella vigente come indicato al comma 4 dell'art.43 delle NdA.".

referenti:
dr. Mario Marengo
geom. Ottavio Rizzo

Il Responsabile ad interim del
Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione Provincia di Asti
dr.ssa Paola Magosso.